



M.I.U.R. – U.S.R. per il Lazio



Istituto Comprensivo Statale GINO FELCI - RMIC8F700A

✉ Via Accademia Italiana della Cucina, 1 – 00049 Velletri (Roma)
Centralino: 06/9615.1373 e 06/9642.144 – Fax: 06/9615.5042

@: RMIC8F700A@istruzione.it; RMIC8F700A@pec.istruzione.it; 🌐: www.ginofelci.edu.it

Codice fiscale: 95036920585 – Codice IPA: istsc_rmic8f700a – Codice unico per fatturazione: UF8RRD



FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020



- ✓ Alle Famiglie dell'I.C.
- ✓ Al personale in ingresso presso l'Istituto a qualsiasi titolo:
(OEPA, assistenti alla comunicazione, mensa, ditte, fornitori...)
- ✓ Agli interessati
- ✓ Ai Docenti Al Personale ATA
 - ✓ Al DSGA
 - ✓ Al Sito Web

Oggetto: **ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER L'ACCESSO ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE** Informativa e integrazioni alle disposizioni relative alle misure organizzative per l'anno scolastico 2021/2022. Applicazione D.L.n.122 del 10 settembre 2021 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale." (**GU n.217 del 10-9-2021**)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

TENUTO CONTO del Documento tecnico scientifico del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) - Verbale n.34 del 12 luglio 2021 e successivi aggiornamenti;

PRESO ATTO dell'Adozione con Decreto n.257 del 06/08/2021 del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022" - Piano Scuola 2021- 2022

PRESO ATTO del D.L. n.52 del 22 aprile 2021 convertito con modificazioni dalla Legge n.87 del 17 giugno 2021;

PRESO ATTO del Decreto-legge n.111 pubblicato sulla G.U. il 06/08/2021 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti".

PRESO ATTO delle note Prot. n.35309 del 04/08/2021 e Prot.n.36254 dell'11/08/2021 del Ministero della Salute;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell'Istruzione A00DPIT Registro ufficiale U.001237 del 13 agosto 2021 avente per oggetto: Decreto-legge n.111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti - Parere tecnico";

TENUTO CONTO del "Protocollo di Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19-anno scolastico 2021-2022" siglato dal Ministro Bianchi e OO.SS. firmatarie- m_pi.AOOGAMBI. ATTI del Ministro.R.0000021. del 14/08/2021;

PRESO ATTO del Decreto-legge n.122 pubblicato sulla G.U. il 10/09/2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e sociosanitario-assistenziale”;

RENDE NOTO

- A seguito della modifica del DL52/2021 con introduzione dell'art. 9 ter-1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo), come da art. 1, c. 2 del Decreto Legge n. 122 del 10/09/2021: **“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici Superiori (ITS)”.**

- Come da art.1, c.3 del Decreto Legge n.122 del 10/09/2021: **“la misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”** citata nel preambolo normativo e già resa nota tramite pubblicazione sul sito dell’Istituto.

- Ai sensi dell’art.1, c.4 del Decreto Legge n.122 del 10/09/2021: **“I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.** Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.”

- Ai sensi dell’art.1, c.5 del Decreto-legge n.122 del 10/09/2021: **“La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”**

E DISPONE

1. Con decorrenza immediata **l’obbligo di possesso e di esibizione delle Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità è esteso a chiunque acceda ai locali dell’Istituto scolastico.**
2. **L’obbligo**, già in vigore dal 1° Settembre u.s. per il personale scolastico, **è quindi esteso anche ai familiari delle alunne e degli alunni e ai lavoratori esterni i quali, al loro ingresso negli edifici scolastici, saranno tenuti ad esibire su richiesta la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità al personale delegato dal Dirigente Scolastico alla verifica tramite l’app ufficiale Verifica C19.**
3. Tali disposizioni non si applicano alle alunne e agli alunni.

4. **Sono esonerati, al momento**, dal possesso di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità i **soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica** rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309.
5. **Nel caso in cui l'accesso di soggetti esterni alle strutture della scuola sia motivato da ragioni di servizio** o di lavoro, la **verifica** sul rispetto di tali prescrizioni **deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro**.
6. Le norme prevedono sanzioni per chi tenta di accedere alle strutture scolastiche senza Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).
7. **Per rendere più veloce la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di presentarsi già con la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) pronta per essere esibita e verificata, tenendo conto del tempo necessario per la verifica**.
8. **L'accesso dei genitori ai locali scolastici dovrà continuare ad essere limitato alle situazioni di effettiva necessità e urgenza**.
9. L'accesso nei locali dell'Istituzione scolastica da parte di chiunque (genitori, fornitori, altri soggetti a vario titolo interessati), **dovrà** limitarsi agli stretti casi di necessità ed urgenza che non possono essere gestiti in modalità a distanza.

Per quanto non esplicitamente riportato, si rinvia a una attenta lettura e presa visione del documento normativo ivi allegato che costituisce parte integrante della presente circolare, parimenti le norme di cui al preambolo:

- *D.L.n.122/2021 pubblicato sulla G.U. il 10/09/2021 pubblicato sulla G.U. il 10/09/2021 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario-assistenziale".*

La presente notifica integra le disposizioni già emanate da questa Dirigenza ai sensi della normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Margherita Attanasio